

11 agosto 2017



PERITI INDUSTRIALI

Lauree professionalizzanti, dal Cnpi piena soddisfazione sul nuovo documento Miur

www.lavoripubblici.it dell'11/08/2017

PROFESSIONI TECNICHE

Jobs Act Autonomi, quali atti pubblici affidare alle professioni tecniche?

www.lavoripubblici.it dell'11/08/2017

CORTE DI GIUSTIZIA UE

L'imposta errata non si detrae

Italia Oggi pag. 22 dell'11/08/2017

PARTITE IVA

Fisco, per i pagamenti il giallo della proroga

Il Sole 24 Ore pag.1 dell'11/08/2017

Slalom tra i vincoli per utilizzare i crediti

www.quotidiano.ilssole24ore.com dell'11/08/2017

PROFESSIONE

Lauree professionalizzanti, dal Cnpi piena soddisfazione sul nuovo documento Miur

11/08/2017



"Il documento sulle lauree professionalizzanti elaborato dalla cabina di regia voluta dal ministro dell'Istruzione, università e ricerca Valeria Fedeli - che ringrazio insieme al sottosegretario Gabriele Toccafondi - è un ottimo testo da cui partire per costruire il nuovo percorso accademico".

Queste le parole del presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati **Giampiero Giovannetti** in riferimento al documento elaborato dal Miur e finalizzato a coordinare l'offerta formativa degli ITS (Istituti tecnici superiori) con le lauree professionalizzanti delle Università.

"Il documento - precisa il presidente del Cnpi - recepisce molte delle istanze della categoria, in particolare quella di rendere il percorso abilitante, al pari di ciò che accade attualmente per le professioni sanitarie. Un altro elemento per noi positivo è il chiaro riferimento alle Direttive europee e in particolare al Quadro europeo delle qualificazioni (Eqf) su cui come categoria non solo ci battiamo da anni ma abbiamo costruito la nostra riforma ordinamentale. Lo sosteniamo da tempo ormai: per esercitare una professione intellettuale e mantenere il VI livello Eqf è necessaria una laurea triennale. Il percorso professionalizzante va esattamente nella direzione di creare una formazione a misura di professione tecnica, ricucendo quello strappo evidente tra questo mondo e quello della formazione".

*"Del resto - ricorda ancora il presidente **Giovannetti** citando i dati del Rapporto del centro studi di categoria - l'introduzione delle lauree professionalizzanti in ambito tecnico ingegneristico, potrebbe coinvolgere annualmente circa 10 mila studenti: di questi più di 4mila provenienti dal recupero dei fenomeni di dispersione che si registrano nelle discipline ingegneristiche, (a 6 anni dall'immatricolazione in un corso di laurea triennale di ingegneria il 29% ha abbandonato gli studi, il 50% si è laureato, mentre il 21% risulta ancora iscritto); quasi 4 mila invece nuove immatricolazioni di diplomati tecnici che rischiano di non lavorare e non studiare".*

"Guai - continua ancora Giovannetti - a considerare queste lauree come delle mini lauree o come un percorso di serie B, perché non è così. Si tratta di corsi che puntano a formare, chiavi in mano, quei tecnici che richiede il mercato -si parla di 2milioni di opportunità occupazionali per questi profili nei prossimi 10 anni- e che spesso non si trovano a causa di un sistema formativo inadeguato. Né bisogna confonderli con gli Istituti tecnici superiori perché, come sottolinea lo stesso documento, i primi sono "Scuole speciali per le tecnologie applicate" e le seconde, cioè le lauree professionalizzanti "percorsi di studio orientati verso le professioni regolamentate".

"Siamo così convinti del successo di quest'iniziativa - conclude il Presidente del CNPI - che contribuiremo in ogni modo, come invita la stessa bozza di documento, alla costruzione concreta dei percorsi nei singoli atenei. Sia con la collaborazione dei nostri organismi territoriali per la sottoscrizione delle convenzioni, sia mettendo a disposizione i nostri professionisti per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti. Certo il successo dell'operazione dipenderà anche da come la filiera università-impresa-professioni sarà capace lavorare in sinergia. Questa è una grande occasione per il sistema formativo, è una sfida per il Paese che non possiamo permetterci di perdere".

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

PROFESSIONE

Jobs Act Autonomi, quali atti pubblici affidare alle professioni tecniche?

11/08/2017



La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 della [Legge 22 maggio 2017, n. 81](#) recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*" (c.d. Jobs Act Autonomo) ha dato il via ad una serie di dibattiti circa i decreti legislativi che il Governo dovrà adottare in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche.

Ricordiamo, infatti, che tra le altre cose il Governo dovrà:

- individuare gli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;
- riconoscere il ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.

Il provvedimento, dunque, attribuisce alle professioni organizzate in Ordini e Collegi nuove competenze ed un ruolo di supplenza della pubblica amministrazione. "*Si tratta della concretizzazione del principio di "sussidiarietà" da noi sempre auspicato* - ha affermato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) - *che affida alle professioni ordinistiche la possibilità di esperire tutta una serie di "atti" e funzioni, fino ad oggi riservate all'amministrazione pubblica*".

L'articolo 5, comma 1 della Legge 81/2017, nello specifico, così recita: "*Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti*

legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a. individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;

b. individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;

c. individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a)".

La questione è stata seguita con attenzione dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che, dopo la pausa estiva, sarà chiamato dal Governo a formulare proposte concrete in merito agli "atti pubblici" che possano essere rimessi alle professioni ordinistiche, ed in particolare agli Ingegneri. Tre, in particolare, sono le tipologie di "atti" o "attività" attualmente svolte dall'amministrazione pubblica che in un'ottica di sussidiarietà possono essere rimesse agli Ingegneri, anche mediante il possibile coinvolgimento degli Ordini territoriali:

- **atti di asseverazione e/o certificazione della rispondenza alle norme di legge di specifiche attività** (un esempio di tali "atti" si rinviene attualmente del settore edilizio con la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – art. 6 bis DPR 380/2001 – e con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività – art. 22, commi 1 e 2 DPR 380/2001);
- **atti di verifica, collaudo e controllo di attività svolte da terzi**, anche mediante il coinvolgimento dell'Ordine a garanzia della "terzietà" della prestazione (un esempio di tali atti di verifica si rinviene allorché, ai sensi articolo 7 della Legge n.1086/71, l'Ordine è chiamato a designare una terna di professionisti tra i quali individuare il collaudatore di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso realizzate in proprio dal costruttore);
- **attività di analisi e istruttoria propedeutiche al rilascio di pareri da parte della pubblica amministrazione** (si pensi ai pareri rilasciati dagli organi consultivi della pubblica amministrazione come il Consiglio superiore dei lavori pubblici).

A tal scopo, il CNI ha avviato una ricognizione degli atti pubblici da affidare agli Ingegneri e agli Ordini degli Ingegneri, invitando tutti gli Ingegneri iscritti agli Ordini a indicare quali atti e/o attività, rientranti in una delle tipologie sopra descritte e comprensive dei pertinenti riferimenti normativi, potrebbero essere rimesse agli Ingegneri, anche per il tramite degli Ordini, in un'ottica di sussidiarietà. Stante la necessità di predisporre ed inviare al Governo una proposta ragionata e condivisa entro la prima metà del prossimo mese di settembre, il CNI ha chiesto di inoltrare (all'indirizzo email info@fondazionecni.it) le proposte individuate entro il prossimo 12 settembre.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

CORTE DI GIUSTIZIA UE/2 Le più importanti sentenze del 2016-2017 in materia di Iva

L'imposta errata non si detrae

Inversione contabile, non rileva il versamento all'erario

DI FRANCO RICCA

Il diritto alla detrazione non può essere esercitato in relazione all'imposta che sia stata fatturata indebitamente. Pertanto non è detraibile l'Iva applicata per errore dal fornitore su operazioni sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile, anche se è stata versata all'erario. Questo principio, ribadito recentemente dalla Corte di giustizia in base al consolidato orientamento in tema di (in) detraibilità dell'Iva indebita, non è pienamente rispettato dalla normativa nazionale, che nell'ipotesi di inosservanza dell'inversione contabile ammette invece la detrazione dell'imposta, purché versata.

Imposta addebitata erroneamente. Con sentenza 26 aprile 2017, C-564/15, la Corte ha statuito che l'Iva fatturata indebitamente dal fornitore, per operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile, non è detraibile per il destinatario, anche se sia stata versata all'erario. La normativa nazionale deve comunque prevedere un meccanismo di rettifica della fatturazione errata, nonché la possibilità per il destinatario di rivolgersi direttamente all'erario qualora sia difficile ottenere la restituzione dell'imposta dal fornitore. La pronuncia conferma il principio dell'indetraibilità dell'imposta fatturata indebitamente, anche se in ragione della violazione del predetto regime speciale, già affermato con sentenza 6/2/2014, C-424/12, riportando sotto i riflettori le contrarie disposizioni italiane, ora contenute nell'art. 6, commi 9-bis1 e 9-bis2 del dlgs 471/97, che in casi del genere fanno invece salvo il diritto alla detrazione. La Corte ha ricordato preliminarmente che nel regime dell'inversione contabile non vi è un versamento d'imposta al fornitore da parte dell'acquirente in quanto debitore verso l'erario è lo stesso acquirente, il quale però, in linea di principio, ha diritto alla detrazione del medesimo importo, per cui nulla è dovuto all'amministrazione. Questo diritto costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva, essendo inteso a garantire la neutralità dell'imposizione per tutte le attività economiche del soggetto passivo. Nell'ambito del regime dell'inversione contabile, al fine di esercitare la detrazione della stessa imposta della quale è debitore, l'acquirente non è tenuto a disporre di una fattura conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva, ma deve unicamente osservare le formalità stabilite dallo stato membro. Nella fattispecie risulta che, contrariamente alla norma, la fattura emessa dal fornitore non recava la dicitura

I principi

Iva applicata per errore	L'iva fatturata indebitamente dal fornitore per operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile, anche se versata all'erario, non è detraibile per il destinatario. La normativa nazionale deve comunque prevedere un meccanismo di rettifica della fatturazione errata, nonché la possibilità, per il destinatario, di rivolgersi direttamente all'erario qualora sia difficile ottenere la restituzione dell'imposta dal fornitore (sentenza 26 aprile 2017, C-564/15).
Ok al pro rata generale	La normativa italiana, nel prevedere, ai fini della determinazione dell'iva detraibile da parte delle imprese che effettuano sia operazioni con diritto alla detrazione sia operazioni esenti, la regola del pro rata c.d. generale, ossia l'applicazione del criterio proporzionale su tutti gli acquisti di beni e servizi anziché solo su quelli ad uso promiscuo, non contrasta con la direttiva (sentenza 14 dicembre 2016, C-378/15).
Il tetto al rimborso semplificato	Il limite annuo di 700.000 euro per il rimborso semplificato e/o la compensazione orizzontale del credito Iva non contrasta con la normativa armonizzata dell'imposta, purché sia consentito al contribuente il recupero dell'intero credito in termini ragionevoli (sentenza 16 marzo 2017, C-211/16).

ra «inversione contabile» e che l'acquirente aveva erroneamente versato l'Iva al fornitore, mentre avrebbe dovuto pagarla al fisco. Pertanto non sono stati rispettati né gli obblighi formali, né l'obbligo sostanziale del regime particolare. Questa situazione ha impedito all'amministrazione di controllare l'applicazione del regime in esame e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale. La Corte ha poi richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui l'esercizio del diritto a detrazione è limitato alle sole imposte dovute, osservando che tale non è l'imposta indebitamente versata al fornitore dall'acquirente, il quale non può quindi invocare un diritto alla detrazione, fermo restando il suo diritto di chiedere il rimborso al fornitore. A tale riguardo, spetta agli stati membri prevedere nell'ordinamento interno i requisiti di tale richiesta, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, nonché le condizioni per la regolarizzazione dell'imposta indebitamente fatturata. In conclusione, l'ordinamento Ue consente di negare all'acquirente il diritto alla detrazione dell'Iva che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una fattura redatta conformemente alle norme relative al regime ordinario dell'Iva, mentre l'operazione era soggetta al meccanismo dell'inversione contabile, anche se il fornitore ha versato l'imposta all'erario. Qualora la restituzione dal venditore all'acquirente dell'imposta indebitamente fatturata diventi impossibile o eccessivamente difficile, ad esempio per l'insolvenza del venditore, l'acquirente deve poter agire per il rimborso direttamente nei confronti dell'autorità tributaria.

Legittimità del prorata italiano. Con sentenza 14

dicembre 2016, C-378/15, la Corte, ribaltando le conclusioni dell'avvocato generale e discostandosi dalla propria stessa giurisprudenza, ha riconosciuto compatibile con la direttiva Iva la versione italiana della regola del prorata per la determinazione dell'Iva detraibile da parte delle imprese che effettuano sia operazioni con diritto alla detrazione sia operazioni esenti, regola che prevede l'applicazione del criterio proporzionale su tutti gli acquisti di beni e servizi (c.d. pro rata generale), invece che solo su quelli utilizzati promiscuamente per effettuare entrambe le categorie di operazioni. Il procedimento era stato promosso dalla Ctr di Roma nell'ambito di una controversia scaturita da un accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva operato un recupero Iva nei confronti di una società commerciale che, pur effettuando, accanto alle operazioni imponibili, anche operazioni esenti di rilevante ammontare, costituite da interessi attivi su prestiti alle controllate, non aveva applicato il meccanismo del prorata, ritenendo che tali operazioni dovessero qualificarsi accessorie alla propria attività imponibile e non dovessero, quindi, essere prese in considerazione per la limitazione proporzionale dell'imposta ammessa in detrazione sugli acquisti. In questo contesto, la questione principale mirava a stabilire se, come sostenuto dalla società, la norma dell'art. 19, comma 5, del dpr n. 633/72, che prevede la regola del prorata generale, senza contemplare un metodo di calcolo fondato sulla natura e sulla effettiva destinazione di ciascun bene e servizio acquistato, si potesse in contrasto con le disposizioni della direttiva. I dubbi nascono dal fatto che, secondo la direttiva Iva, il prorata di detrazione

per le imprese «miste» si applica sui beni e servizi utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni con diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, per esempio le spese generali. Tuttavia, dopo aver enunciato questo principio, la stessa direttiva accorda agli stati membri alcune facoltà, tra le quali quella di imporre l'applicazione del pro rata alla generalità degli acquisti di beni e servizi utilizzati per la generalità delle operazioni effettuate. Dal che si poteva desumere la legittimazione della scelta del prorata generale. Senonché la Corte, in più occasioni (sentenze 8 giugno 2000, C-98/98, 6 settembre 2012, C-496/11, 8 novembre 2012, C-511/10), ha dichiarato che il pro rata deve applicarsi soltanto alle spese a utilizzo promiscuo, svalutando in tal modo, con argomenti poco convincenti, e privando sostanzialmente di significato la previsione della direttiva che consente agli stati membri l'adozione del prorata generale. Discostandosi dalle citate sentenze, però, la Corte ha riconosciuto che la disposizione della direttiva che consente l'adozione del prorata generale si riferisce «al complesso dei beni e dei servizi utilizzati dal soggetto passivo al fine di realizzare tanto le operazioni che danno diritto a detrazione quanto quelle che non conferiscono tale diritto, senza che sia necessario che tali beni e servizi servano ad effettuare sia l'uno sia l'altro tipo di operazioni». Pertanto, prosegue la sentenza, pur considerando i principi che informano il sistema delle detrazioni, non si può giustificare una diversa interpretazione che finisca per privare di qualsiasi effetto utile la disposizione di legge. Riconosce, inoltre, che la regola del prorata generale mira

a semplificare l'applicazione dell'imposta e i controlli, evitando l'esigenza di verificare la corretta imputazione dei beni e servizi alle diverse categorie di operazioni. Sull'altra questione, volta a chiarire se operazioni finanziarie di ingente importo possano considerarsi accessorie ed essere, quindi, escluse dal prorata, la decisione della Corte appare generica: «si deve tenere conto, a tal fine, del rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché, eventualmente, dell'impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l'Iva è dovuta».

Il tetto ai rimborsi semplificati. Con sentenza 16/3/2017, C-211/16, la Corte ha dichiarato che il tetto di 700 mila euro annui per il rimborso semplificato e/o la compensazione orizzontale del credito Iva non contrasta con la normativa armonizzata dell'imposta contenuta nella direttiva Iva, purché l'ordinamento nazionale preveda comunque la possibilità per il contribuente di recuperare l'intero credito entro un termine ragionevole. La Ctp di Torino aveva chiesto se il tetto monetario previsto dall'art. 34 della legge 388/2000 fosse compatibile con la direttiva. Osservava che la fissazione di un limite massimo annuo per la compensazione o il rimborso dei crediti Iva determina che, per la parte eccedente, i crediti non compensabili o recuperabili costituiscono costi o oneri finanziari per l'operatore economico, con conseguente lesione del principio di neutralità. Sottolineavano inoltre che tale limite, incidendo unicamente sugli operatori economici tenuti a versare l'Iva in Italia, ha effetti distortivi della concorrenza. La Corte, però, analizzato il quadro normativo, ha ritenuto che la limitazione, a prima vista, è una misura adeguata rispetto all'obiettivo di contrasto dell'evasione, mentre ha ritenuto di non avere elementi per valutare, quando anche fosse pertinente, la questione dell'eventuale lesione della concorrenza. Ha quindi concluso che l'articolo 183 della direttiva Iva non osta a una normativa quale quella italiana, a condizione che sia prevista comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito Iva entro un termine ragionevole. Condizione, come è noto, soddisfatta, in quanto il limite vale solo per la compensazione e/o il rimborso semplificato, prevedendo l'art. 38-bis del dpr 633/72 il diritto al rimborso dell'intero credito con procedura normale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.

2ª puntata-La prima è stata pubblicata il 9/8/2017

Il decreto di rinvio a lunedì 21 agosto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta

Fisco, per i pagamenti il «giallo» della proroga

Da professionisti e imprese attesi 22,6 miliardi

■ Versamenti d'imposta di professionisti e imprese ancora in attesa che il decreto di rinvio a lunedì 21 agosto approdi in «Gazzetta Ufficiale». Dall'autoliquidazione di imposte dirette e Irap sono attesi 8,4 miliardi che salgono a 22,6 con l'Iva.

Mobili e Parente ▶ pagina 2

Versamenti, il rebus della proroga

Professionisti e imprese aspettano ancora l'ufficialità dello slittamento al 21 agosto

Le vie della crescita

FISCO E CONTRIBUENTI

Il quadro

Proroga comunicata il 26 luglio dal Mef ma il decreto non è arrivato in «Gazzetta»

Le cifre in gioco

Dall'autoliquidazione di imposte dirette e Irap attesi 8,4 miliardi che arrivano a 22,6 con l'Iva

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

■ «Titolari di partita Iva: versamento prima rata Irap a titolo di primo acconto 2017 e saldo 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo». Al momento lo scadenziario delle Entrate è la sola certezza, oltre al comunicato stampa con cui il 26 luglio scorso il Mef ha annunciato un decreto con cui il termine già differito al 21 luglio 2017 è stato ulteriormente prorogato al 21 agosto 2017 (il 20 cade di domenica). Ma ieri sera, poche ore dalla chiusura degli studi di professionisti e intermediari per la pausa di agosto, del Dpcm non c'era ancora traccia.

Dal 20 luglio scorso, data in cui a via XX settembre si è deciso di rivedere il calendario dei versamenti 2017, il decreto sembra essersi per-

sotraitanti uffici del Mef di Palazzo Chigi (sul Dpcm l'ultima parola è della Presidenza del Consiglio) cui deve essere sottoposto per il visto si stampi. Un "giro dell'oca", a questo punto infinito, con buona pace della certezza del diritto.


Un provvedimento particolarmente atteso soprattutto dopo il caos che si è venuto a creare tra fine giugno e metà luglio scorso proprio in tema di proroghe dei termini per l'autoliquidazione del saldo e degli acconti 2017 e 2018. Dopo le proteste dei professionisti, inizialmente esclusi da qualsiasi differimento dei termini di pagamento, il nuovo Dpcm "fantasma" riscrive da zero le proroghe, consentendo anche ai lavoratori autonomi la possibilità di poter effettuare i versamenti delle imposte con una lie-

resse, pari allo 0,40% entro il 21 agosto prossimo.

Non solo. Con lo stesso decreto si è corretto anche l'ambito oggettivo dei versamenti differiti prevedendo che i pagamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi, dalla denuncia Irap e dalla dichiarazione Iva sia di imprenditori che di lavoratori autonomi.

Eppure si tratta di un adempimento di quelli "pesanti" sia per le casse dello Stato sia per i potenziali

ve maggiorazione, a titolo di inte-



contribuenti coinvolti. Da un lato, infatti, si può stimare un flusso di versamenti pari a circa 22,6 miliardi tra autoliquidazione delle imposte dirette su persone fisiche (Irpef e addizionali locali) e società (Ires), dell'Irap e i versamenti relativi all'Iva interna e da scambi internazionali. Una cifra a cui si arriva partendo dalle entrate di agosto dello scorso anno, considerandola "correzione" dell'andamento dei primi sei mesi dell'anno in relazione alle stesse imposte (anche se manca ancora la contabilizzazione del primo «tax day» del 30 giugno scorso). E in ogni caso bisogna considerare che sulla componente dei versamenti Iva (quella con il peso specifico maggiore) qualche effetto rispetto alle entrate di agosto potrebbe essere determinato dal timing della presentazione della dichiarazione anticipata quest'anno al 28 febbraio. Dall'altro lato va considerato che la chance di pagare con la maggiorazione dello 0,40% ha riguardato - almeno secondo le indicazioni dei professionisti - una quota consistente del popolo delle partite Iva che complessivamente conta più di 5 milioni di contribuenti tra imprenditori, autonomi e imprese.

Chi versa con il differimento vuole esser certo di non incappare in possibili contestazioni in futuro da parte del Fisco. Lo stesso bollettino delle entrate del 5 agosto scorso del dipartimento delle Finanze, ad esempio, giustificava il calo complessivo dell'Ires (-5,1%) anche con le «variazioni delle scadenze delle imposte autoliquidate».


Ecco perché il decreto finora solo annunciato è così atteso. Tuttavia oggi sulla «Gazzetta Ufficiale», salvo colpi di acceleratore delle ultime 24 ore, del Dpcm "fantasma" non dovrebbe esserci traccia e per chi ancora deve chiudere i conti con l'autoliquidazione 2017/2018 non resta che farlo «al buio» fidandosi delle buone intenzioni del Mef e di Palazzo Chigi. L'Economia, dal canto suo, ha comunque provveduto a diffondere - quasi in tempo reale tra la firma del ministro Padoa-Schioppa e la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» - i due decreti ministeriali sull'Ace e sui nuovi principi contabili Oic attesi da professionisti e imprese alle prese con gli adempimenti dichiarativi e di pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


I numeri degli adempimenti

GLI OBIETTIVI E LA PLATEA

Gli importi attesi e la platea dei potenziali interessati dai versamenti di agosto. Importi in milioni di euro



Platea potenziali contribuenti interessati



I PROSSIMI IMPEGNI

Le scadenze fiscali ad agosto

	21 AGOSTO	25 AGOSTO	30 AGOSTO	31 AGOSTO	Numero complessivo
Versamenti	112	-	-	29	141
Comunicazioni	3	-	-	1	4
Ravvedimento	2	-	1	-	3
Adempimenti contabili	3	-	-	-	3
Dichiarazioni	-	1	-	1	2
TOTALE	120	1	1	31	153

Nota: la stima sulle entrate delle imposte monitorate per il mese di agosto è costruita partendo dai dati delle entrate relativi ad agosto 2016 e tiene conto dell'andamento dei primi sei mesi del 2017 in base all'ultimo bollettino pubblicato, che però non considera ancora il tax day del 30 giugno scorso; per le addizionali si è cercato di circoscrivere le possibili entrate relative solo ai versamenti di partite Iva. Fonte: elaborazione su dati entrate tributarie e statistiche fiscali dipartimento delle Finanze - Mef, scadenziario agenzia delle Entrate

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

FOCUS. GLI EFFETTI DELLA STRETTA SULLE COMPENSAZIONI INTRODOTTA DALLA MANOVRA DI PRIMAVERA

Slalom tra i vincoli per utilizzare i crediti

Non c'è stata solo l'attesa per la conferma ufficiale della scadenza. In vista dei prossimi versamenti, infatti, i titolari di partita Iva che intendono effettuare compensazioni orizzontali, di qualsiasi importo, devono tener conto dell'obbligo di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate. È l'effetto della nuova misura restrittiva, introdotta dalla manovra di primavera (Dl 50/2017), sulle modalità di inoltro dei modelli F24 da parte dei soggetti titolari di partita Iva, che, nell'ambito delle disposizioni previste per il controllo delle indebite compensazioni, impone l'abbandono dei canali alternativi quali l'*home banking*.

Le ultime modifiche

In particolare, l'articolo 3, comma 3, della manovra introduce l'obbligo generalizzato di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, nel caso di compensazione orizzontale (sia totale che parziale), ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997, di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap, all'Iva (annuale e trimestrale) e ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

La nuova regola si applica indipendentemente dal fatto che l'imposta che compensata sia o meno oggetto di visto di conformità in dichiarazione e opera senza alcun limite di soglia, eliminando così la possibilità, precedentemente prevista per le compensazioni inferiori a 5mila euro, dell'utilizzo del servizio dell'*home banking*.

In tali casi, pertanto, la delega di pagamento potrà essere presentata ricorrendo ai servizi «F24 web» o «F24 on line», attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure, per il tramite di un intermediario abilitato che trasmette le deleghe di pagamento in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio «F24 cumulativo» e del servizio «F24 addebito unico».

Per i modelli F24 con saldo positivo, senza compensazioni orizzontali, le regole, invece, non cambiano.

Compensazioni

Operativamente, al fine di individuare l'esatto ambito applicativo della nuova e stringente regola, è intervenuta recentemente l'agenzia delle Entrate che, con la risoluzione 68/E/2017, ha individuato i codici tributo (allegato 2 del documento di prassi) relativi ai crediti fiscali che, a seguito delle novità del Dl 50/2017, se utilizzati in compensazione orizzontale, ossia tra tributi diversi, obbligano ora i soggetti Iva a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici (ad esempio il credito Iva annuale e il debito Ires relativo al saldo).

L'obbligo in esame, al contrario, non sussiste qualora si effettui una compensazione verticale o interna (ad esempio gli acconti e i versamenti periodici Iva). Anche per l'individuazione di tali fattispecie, il citato documento di prassi fornisce dei riferimenti operativi individuando i codici tributo (allegato 3 del documento) che identificano l'utilizzo del credito in compensazione con importi a debito che rientrano nella stessa tipologia d'imposta. Nel caso in cui, al netto delle compensazioni interne, residui un saldo positivo, occorre verificare se, secondo le regole generali, sorge l'obbligo o meno di presentare il modello F24 in via telematica mediante i servizi dell'Agenzia.

Esemplificando, è configurabile come compensazione orizzontale - comportando di conseguenza, l'obbligo di presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate - l'operazione con la quale, utilizzando in compensazione un credito Ires di 14mila euro (codice tributo «2003» - Saldo Ires), sono pagati un debito Ires di 10mila euro (codice tributo «2002» - Ires secondo acconto) e un debito diverso dall'Ires di 4mila euro (ad esempio Iva).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Carucci

Barbara Zanardi